

Allegato B

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE



COMUNE
di CAVAGLIA'

Approvato con delibera C.C. n. 4 del 30/03/2017

REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO VOLONTARI COMUNALI

Articolo 1

E' costituito presso la sede municipale il Gruppo Comunale di volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato i settantacinque anni, con domicilio nei Comuni limitrofi non dotati di Gruppo Comunale di Protezione Civile.

In caso di richiesta di adesione da parte di cittadini appartenenti ad un Gruppo Comunale ovvero residenti in un Comune ove sia costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile, occorrerà acquisire prima del parere del Gruppo Comunale di Biella il nulla osta da parte del Sindaco del Comune da cui proviene il cittadino richiedente.

Scopo dell'attività sarà di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Articolo 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

L'Amministrazione Comunale rilascia ai volontari ammessi un tesserino di riconoscimento corredato da fotografia che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale specializzazione.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia.



REGOLAMENTO
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE



Articolo 3

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, L.R. 44/2003 e L.R. 7/2004 è autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi **dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi** di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e raccordo tra il Sindaco ed il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Articolo 4

Il Sindaco, in collaborazione con il Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Amministrazione e dei partecipanti al Gruppo Comunale predisponendone le procedure di attivazione;
- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- predisporre periodiche esercitazioni anche in collaborazione con altri Comuni;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di Protezione Civile;
- provvedere al periodico aggiornamento del piano di emergenza comunale;
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini della protezione civile.

Articolo 5

I volontari sono addestrati con il supporto di altri Enti, secondo la vigente normativa.

Articolo 6

Il Gruppo Comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.



REGOLAMENTO
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE



Articolo 7

I Volontari partecipano alle attività predisposte dal Servizio Protezione Civile menzionate all'art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, la mancata partecipazione potrà comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari come meglio specificato nel Regolamento Interno.

Essi, nelle vesti di volontari di protezione civile non possono:

- svolgere alcuna attività contrastante con le finalità indicate;
- sostituirsi, in nessuna occasione, agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi di emergenza;
- svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Articolo 8

Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di protezione civile, purché il gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito Registro Nazionale del Volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza Consiglio dei Ministri - saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, di simulazione, di emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a. mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b. mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c. copertura assicurativa, secondo le modalità previste all'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia;
- d. il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, di simulazione, di emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in :
 - spese di carburante per l' utilizzo degli automezzi, in conformità all'art. 11 del D.P.R. n. 613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia;
 - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
 - eventuale rimborso ai datori di lavoro pubblici e privati dell'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore



**REGOLAMENTO
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**



Articolo 9

Il Sindaco, l'Assessore alla Protezione Civile ed il Servizio di Protezione Civile, sono garanti del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento da parte dei volontari del Gruppo Comunale di protezione civile, determinano l'appartenenza al gruppo.

La violazione o l'inosservanza delle condizioni previste nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Articolo 11

Il Sindaco, vista la convenzione stipulata tra i Comuni del C.O.M./3 di Cavaglia, autorizza il Gruppo Comunale di Volontariato ad operare al di fuori del territorio comunale (garantendone la copertura assicurativa) su richiesta degli enti preposti al coordinamento.

Articolo 12

Il presente Regolamento si integra al regolamento di protezione civile vigente.

I moduli per la domanda sono a disposizione dei cittadini presso la sede del Servizio Protezione Civile del comune di Cavaglia: